

REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2025

Comune di Samone (Torino)

**VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.**

Documento allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione la Consiglieria Magaglio Silvia

### PREMESSO CHE

- Il Comune di Samone è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante al PRGI) approvato con DGR n. 78-10397 del 22/12/2008. Successivamente, lo strumento urbanistico è stato modificato con Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17bis, c.6° della L.R. 56/77, nelle modalità di cui all'art. 19 del DPR 327/2001, puntualmente dedicata alla reiterazione del vincolo espropriativo relativo ad un'area a servizi pubblici. Recentemente è stata inoltre approvata una modifica non costituente variante al PRG vigente, ai sensi dell'art.17 comma 12 della LR 56/77, per la digitalizzazione degli elaborati cartografici di Piano;
- L'Amministrazione Comunale intende ora predisporre una Variante ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., principalmente finalizzata a introdurre puntuali correttivi e modifiche alle previsioni di Piano sulla base di manifestate esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione stessa. In sintesi la variante persegue i seguenti principali obiettivi:
- la retrocessione di lotti che il vigente PRG classifica come edificabili in aree prive di capacità edificatoria (destinazione agricola o verde pertinenziale), a seguito del mancato interesse a costruire da parte dei proprietari e dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 89 della LR 3/2013, che ha riportato la fascia di rispetto cimiteriale a 200 m dal perimetro dell'impianto, rendendo inattuabili alcune previsioni insediative di Piano;
- l'aggiornamento del sistema delle aree per standard pubblici – nel rispetto delle condizioni di cui all'art.17, c.5, lettere c) e d) della LR 56/1977 – al fine di individuare una nuova area per servizi da destinare alla scuola materna e di reiterarne un'altra da adibire a parcheggio;
- la riorganizzazione planimetrica di un ambito residenziale già contemplato dal PRG vigente, al fine di incentivarne l'attuazione contestualmente al completamento infrastrutturale del comparto urbanizzato in cui si colloca;
- i contenuti delle suddette modifiche al PRGC sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, della L.R. 56/77, come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;
- al fine di conseguire gli obiettivi indicati in premessa, è stato conferito l'incarico all'Arch. Gian Carlo Paglia (STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, via Per Cuceglio, 5 10011 Agliè – TO) per la predisposizione della 1^ Variante Parziale al PRGI;
- ai sensi dell'art. 17 comma 8° della LR 56/77 e s.m.i., la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – *Fase di Screening*;
- il *Rapporto preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening)*, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n.60 del 01/08/2024 e trasmesso ai soggetti con competenza ambientale, per la prevista fase di consultazione;
- trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la consultazione degli enti, sono pervenuti i contributi della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino e di ARPA Piemonte;
- in data 08/10/2024 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, sottolineando la necessità che le misure di

mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening e nei contributi fatti pervenire dagli enti consultati siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante;

- la Variante determina l'apposizione di vincoli espropriativi, e pertanto il Comune di Samone ha comunicato l'avvio del procedimento diretto all'adozione della 1^ Variante Parziale mediante la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.11, c.2 del DPR 327/2001 e dell'art.8 della L.241/1990, rendendo noto l'inserimento di previsioni urbanistiche concernenti la costituzione o la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;

#### CONSIDERATO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 18/11/2024 è stato adottato il Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17, comma 5°, L.R. 56/77 e s.m.i;
- il Progetto Preliminare della Variante è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio, gli atti integrali sono stati contestualmente depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Samone e messi a disposizione all'indirizzo internet dell'Ente, per trenta giorni consecutivi (dal 22/11/2024 al 22/12/2024), durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;
- al Progetto Preliminare di Variante sono pervenute 8 osservazioni, di cui una per conto del Comune:

1.	Planet srl	Prot. n. 6311 del 13/12/24
2.	ACCATTINO Arduino e BALDAN Daniela	Prot. n. 6414 del 18/12/24
3.	FILIPPI Elisa	Prot. n. 6434 del 19/12/24
4.	REI ROSA Andrea	Prot. n. 6440 del 19/12/24
5.	BLEFARI Antonio	Prot. n. 6459 del 19/12/24
6.	Comune di Samone	Prot. n. 6466 del 20/12/24
7.	MANINO Omar Alessandro	Prot. n. 10 del 03/01/25
8.	FERRI Andrea	Prot. n. 224 del 15/01/25

- il Progetto Preliminare è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 22/11/2024, con nota prot. n.5973, per gli opportuni adempimenti previsti;
- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale con il PTC2, dichiarato con Determinazione Dirigenziale n. 8164 del 10/12/2024, formulando alcune osservazioni;
- le osservazioni presentate sono state trasmesse all'urbanista incaricato Arch. Gian Carlo Paglia, per le opportune valutazioni e conseguenti proposte tecniche di controdeduzione;

## DATO ATTO CHE

- in data 17 febbraio 2025 al prot. n° 886 è pervenuto l'elaborato - "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE " predisposto dall'urbanista Arch. Gian Carlo Paglia, contenente le controdeduzioni alle n. 8 osservazioni pervenute dai privati cittadini e dal Comune e a quelle formulate dalla Città Metropolitana di Torino;
- le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sono state predisposte e congruamente motivate singolarmente, con riferimento ai principi informativi della Variante, secondo criteri di omogeneità e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio;
- il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse controdeducendo a ciascuna e congruamente motivandone l'accoglimento, il parziale accoglimento o il rigetto, e sulla base di questi principi, le proposte tecniche di controdeduzione alle osservazioni hanno avuto il seguente esito:

1.	Planet srl	Prot. n. 6311 del 13/12/24		<i>Accolta</i>
2.	ACCATTINO Arduino e BALDAN Daniela	Prot. n. 6414 del 18/12/24		<i>Parzialmente accolta</i>
3.	FILIPPI Elisa	Prot. n. 6434 del 19/12/24		<i>Accolta</i>
4.	REI ROSA Andrea	Prot. n. 6440 del 19/12/24		<i>Accolta</i>
5.	BLEFARI Antonio	Prot. n. 6459 del 19/12/24		<i>Accolta</i>
6.	Comune di Samone	Prot. n. 6466 del 20/12/24		<i>Accolta</i>
7.	MANINO Omar Alessandro	Prot. n. 10 del 03/01/25		<i>Accolta</i>
8.	FERRI Andrea	Prot. n. 224 del 15/01/25		<i>Accolta</i>

- in data 18 febbraio 2025 al prot. n° 900 è stato altresì acquisito il Progetto Definitivo della 1^ Variante Parziale al PRGC vigente, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
  - *Relazione Illustrativa comprensiva delle schede illustrative delle modifiche (con in appendice la Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR);*
  - *Norme di Attuazione;*
  - *Tavola P2 – Assetto generale del Piano (scala 1:5.000);*
  - *Tavola P3.a – Aree urbanizzate (scala 1:2.000);*
  - *Tavola P3.b – Aree urbanizzate (scala 1:2.000);*
  - *Tavola P3.c – Aree urbanizzate (scala 1:2.000);*
  - *Tavola P3.d – Aree urbanizzate (scala 1:2.000);*
  - *Tavola P4 – Centro storico- progetto (scala 1:1.000);*
  - *Tavola P6 – Zone di insediamento commerciale (scala 1:2.000);*
  - *Verifica di compatibilità acustica (redatta dal Dott. Stefano Roletti);*
  - *Relazione geologica (redatta dalla Dott. Geol. Marina Perino);*

## DATO ATTO CHE

- la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del PPR;
- come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 8164 del 10/12/2024, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
- a ciascuna delle osservazioni che Città Metropolitana di Torino ha formulato contestualmente al Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale con il PTC2 è stato dato riscontro nell'elaborato *Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare* e, ove necessario, sono stati integrati gli elaborati costituenti il Progetto Definitivo della 1^ Variante Parziale al PRGC;
- il Comune di Samone ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) in occasione della Variante approvata con DGR n.78-10397 del 22/12/2008;
- il territorio comunale di Samone non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno, esclusione o osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n. 20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n. 17-377 del 26/07/2010);
- con riferimento ai disposti dell'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso*), saranno le convenzioni attuative dei singoli interventi comportanti la corresponsione del contributo straordinario di urbanizzazione a determinarne l'entità;
- con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la 1^ Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", in quanto:
  - non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, anche con riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale, né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; in particolare, per quanto riguarda la nuova previsione viaria, si tratta di una viabilità esclusivamente comunale, finalizzata a collegare due strade a fondo cieco e a fluidificare il traffico di quartiere;
  - non modifica la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali: infatti, la globale variazione non supera lo 0,5 mq/ab;
  - non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente, ma al contrario opera alcuni stralci di aree edificabili a destinazione residenziale. La titolarità della capacità edificatoria stralciata dai suoli riclassificati entra a far parte delle disponibilità comunali affinché l'ente pubblico abbia la facoltà di allocarla nell'ambito di Varianti non Strutturali del PRGC, incentivando interventi di rigenerazione urbana, volti al riuso del patrimonio edilizio esistente e al suo efficientamento energetico;

- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività economiche;
  - non incide sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico. Riguarda modifiche che non comportano ricadute significative sotto il profilo geologico, e prevede trasformazioni coerenti con il quadro del dissesto e con la zonizzazione di sintesi; a tal proposito si fa rimando alla Relazione di compatibilità geologica, a firma del tecnico competente, Dott. Geol. Nicola Lauria;
  - non riguarda ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013, la Variante non supera i limiti imposti per le varianti parziali, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI di cui all'art. 17, c. 5, lett. c), d), e), f), della L.R. 56/77

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC = 2.013 abitanti

SUPERFICI A SERVIZI del PRGC

Variazioni massime concesse con VP +/- 0,5 mq/ab = +/- 1.006,50 mq

saldo superficie per servizi pubblici incrementata o diminuita  
in occasione di precedenti Varianti Parziali = 0 mq

superficie per servizi pubblici diminuita  
con la presente Variante Parziale = - 298 mq

saldo finale di superficie per servizi pubblici  
ridotta con Varianti Parziali = - 298 mq

verifica standard: 298 mq < 1.066,50 mq = - 0,15 mq/ab

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE del PRGC=

Totale delle ST per attività economiche previste dal PRG approvato = 76.974 mq

Incremento massimo concesso con VP pari all'8%:  
8% di 76.974 mq = 6.157,92 mq

VARIANTI PARZIALI	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I.			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP1	PRESENTE VARIANTE	- 1.508 mq	+ 1.210 mq	--	--
<b>TOTALI</b>		<b>- 1.508 mq</b>	<b>+ 1.210 mq</b>	--	--

- con riferimento ai disposti dell'art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, si evidenzia che il Comune di Samone non ha ancora provveduto alla redazione della perimetrazione dei centri e nuclei di cui al comma 2, punto 5bis) dell'articolo 12 della LR 56/77, a cui fa

- riferimento al succitato articolo 17, comma 6 della LUR. Tuttavia il Comunicato dell'Assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità "*Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della LR 56/1977, come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali*", specifica che "*Con particolare riferimento alla procedura di approvazione delle varianti parziali, di cui all'articolo 17 della LR 56/1977 e alla verifica del rispetto delle condizioni localizzative delle relative previsioni in rapporto al centro abitato, occorre precisare che nelle more dell'individuazione del perimetro del centro abitato attraverso un nuovo Piano o la prima variante strutturale o generale o con specifica deliberazione avviata dal Comune, non è esplicitamente vietata l'adozione e la relativa approvazione di una variante parziale*";
- pertanto, con riferimento alla presente variante, si precisa quanto segue:
  - le modifiche appartenenti alla prima categoria non comportano nuove previsioni insediative, ma al contrario operano la retrocessione alla destinazione agricola di alcuni terreni che il vigente PRG classifica come edificabili, a seguito del mancato l'interesse a costruire da parte dei proprietari e dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 89 della LR 3/2013;
  - il lotto individuato per la realizzazione della nuova scuola materna è accessibile attraversando il cortile della scuola elementare, è facilmente allacciabile alle dorsali di rete esistenti, non presenta condizioni escludenti l'edificazione, quali ad esempio una classe geologica inidonea o vincoli infrastrutturali, paesaggistici o ambientali;
  - la reiterazione del vincolo espropriativo di un'area già destinata dal PRG vigente a parcheggio pubblico non si configura come nuova previsione insediativa;
  - la modifica appartenente alla terza categoria è finalizzata alla riorganizzazione planimetrica di un ambito residenziale già contemplato dal PRG vigente, senza incrementarne la cubatura edificabile, e al completamento infrastrutturale del comparto urbanizzato in cui si colloca;

## VISTI

- l'articolo 17, comma 5, della LR 56/77 e smi;
- il P.R.G.I. vigente;
- il parere dell'Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità della Variante alla VAS;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/11/2024 di adozione del Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale;
- il pronunciamento di compatibilità con il PTC2 espresso dalla Città Metropolitana di Torino con la Determinazione Dirigenziale n. 8164 del 10/12/2024;
- il Progetto Definitivo della 1^ Variante Parziale, comprensivo dell'elaborato *Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare*;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 espressi dai responsabili dei Settori interessati ed alla presente allegati;

Con votazione unanime favorevole

## DELIBERA

1. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al P.R.G.C., secondo il seguente esito:

1.	Planet srl	Prot. n. 6311 del 13/12/24	☺	Accolta
2.	ACCATTINO Arduino e BALDAN Daniela	Prot. n. 6414 del 18/12/24	☺	Parzialmente accolta
3.	FILIPPI Elisa	Prot. n. 6434 del 19/12/24	☺	Accolta
4.	REI ROSA Andrea	Prot. n. 6440 del 19/12/24	☺	Accolta
5.	BLEFARI Antonio	Prot. n. 6459 del 19/12/24	☺	Accolta
6.	Comune di Samone	Prot. n. 6466 del 20/12/24	☺	Accolta
7.	MANINO Omar Alessandro	Prot. n. 10 del 03/01/25	☺	Accolta
8.	FERRI Andrea	Prot. n. 224 del 15/01/25	☺	Accolta

sulla base di quanto motivato e riportato al fascicolo “CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il Progetto Definitivo della 1^ Variante Parziale al PRGI vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e smi, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, che risulta costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione Illustrativa comprensiva delle schede illustrative delle modifiche (con in appendice la Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR);*
- *Tavola n°3/1 Sviluppi del piano e vincoli di carattere geologico, ambientale ed antropico estesa alle fasce marginali ai comuni contermini e riportante le previsioni di Piano (scala 1:5000)*
- *Tavola n°3/2 Planimetria generale estesa alle fasce marginali ai comuni contermini e riportante le previsioni di Piano (scala 1:5000)*
- *Tavola n°4 Relativa alle aree urbanizzate ed ai dintorni di pertinenza ambientale (scala 1:2.000)*
- *Tavola n°7 Carta dei vincoli (scala 1:5.000)*
- *Norme Tecniche di Attuazione con in allegato il Tabulato T1*
- *Verifica di compatibilità acustica (redatta dal Dott. Stefano Roletti);*
- *Relazione geologica (redatta dal Dott. Geol. Nicola Lauria);*

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 8° della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening; il Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening), redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, adottato dalla Giunta Comunale con delibera n.60 del 01/08/2024 e trasmesso ai soggetti con competenza ambientale, per la prevista fase di consultazione;

4. Di dare atto che, trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la consultazione degli enti, sono pervenuti i contributi della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino e di ARPA Piemonte;
5. Di dare atto che, in data 08/10/2024 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, sottolineando la necessità che le misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening e nei contributi fatti pervenire dagli enti consultati siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante;
6. Di dare atto che la Variante determina l'apposizione di vincoli espropriativi, e pertanto il Comune di Samone ha comunicato l'avvio del procedimento diretto all'adozione della 1^ Variante Parziale mediante la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.11, c.2 del DPR 327/2001 e dell'art.8 della L.241/1990, rendendo noto l'inserimento di previsioni urbanistiche concernenti la costituzione o la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;
7. Di dare atto che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica, come dimostrato nell'elaborato *Verifica di compatibilità acustica* redatto dal tecnico incaricato Dott. Stefano Roletti;
8. Di dare atto che il PRGC di Samone è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e, per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idraulico-geologica, si rimanda all'elaborato *Relazione di compatibilità idraulico-geologica* redatto dal tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria;
9. Di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
10. Di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del PPR;
11. Di dare atto che il consumo di suolo previsto dalla presente Variante Parziale è di 0,13 ha, e rappresenta l'0,28% del suolo urbanizzato esistente (CSU Samone = 47 ha, secondo i dati del Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - anno 2015), perciò ampiamente inferiore al 3% (limite massimo stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 10, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale), come dimostrato nella seguente tabella redatta in applicazione della DGR n.2-6683 del 04/04/2023, secondo il modello di cui alla DGR n.1-2681 del 29/12/2020 (Tabella n.18):

<b>MONITORAGGIO DEL PROGRESSIVO CONSUMO DI SUOLO</b>					
<b>QUINQUENNIO 26/08/2021 – 25/08/2026</b>					
	<b>Sup. Comune (ha)</b>	<b>CSU (ha)</b>	<b>CSU in incremento (3% max 5 anni)</b>	<b>Δ (mq)</b>	<b>Δ (%)</b>
Valore monitoraggio regionale	243 ha	47 ha	1,41 ha	--	--
1^ Variante Parziale (2024)	243 ha	47 ha	1,28 ha	1.310 mq	0,28 %

12. Di dare atto che, come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 8164 del 10/12/2024, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
13. Di dare atto che, a ciascuna delle osservazioni che Città Metropolitana di Torino ha formulato contestualmente al Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale con il PTC2 è stata data

risposta nell'elaborato *Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare* e, ove necessario, sono stati integrati gli elaborati costituenti il Progetto Definitivo della 1^ Variante Parziale al PRGC;

14. Di dare atto che il territorio di Samone non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno, esclusione o osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n. 20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n. 17-377 del 26/07/2010);
15. Di dare atto che, con riferimento ai disposti dell'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso*), saranno le convenzioni attuative dei singoli interventi comportanti la corresponsione del contributo straordinario di urbanizzazione a determinarne l'entità;
16. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;
17. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.